



SOCIETA' della SALUTE SENESE

Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521
Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud Est

Provvedimento n° **14** del **06/02/2018**

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI POSTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMI-RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI O MADRI CON BAMBINI.

**IL DIRETTORE
DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE**

Premesso che:

- con atto pubblico a rogito del notaio Cambiaggi in data 12 marzo 2010 repertorio numero 20333/9604, registrato a Siena il 25 detto al numero 1435 serie 1T, depositato al Registro Imprese di Siena, ai sensi della L.R.T. 40/2005, è costituita dai Comuni della zona socio-sanitaria e dall'Azienda USL in forma di Consorzio pubblico ai sensi del D. Lgs. 267/2000 la Società della salute senese;
- la Società della salute senese ha assunto dagli enti che la costituiscono, a far data dal 01.04.2016, non solo le funzioni programmatiche, ma anche quelle gestionali in materia di servizi sociali;
- dal primo Gennaio 2017 è entrato a far parte della Società della salute senese anche il Comune di Montalcino;

Considerato che:

- con atto dirigenziale n. 46 del 30.06.2016 “Prestazioni socio-assistenziali e socio-educative a carattere residenziale e semiresidenziale per minori – Approvazione schema di convenzione” è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con i gestori delle strutture per minori (**Allegato E**);
- la legge 328/2000 demanda ai Comuni il compito di autorizzare o accreditare le

strutture pubbliche o private (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, sempre della medesima legge 328/2000) operanti nella prestazione dei servizi di ricovero in strutture residenziali;

- il comma 4 dell'articolo 6, di detta legge assegna poi al Comune la competenza specifica di assumersi il compito di sussidiare le persone soggette al ricovero, laddove queste non dispongano delle risorse necessarie (*"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*);
- a seguito dell'assunzione da parte della società della salute senese delle funzioni gestionali in materia di servizi sociali di pertinenza dei Comuni che ne fanno parte, l'onere economico per il pagamento delle rette delle persone soggette al ricovero in strutture residenziali fa ora capo alla stessa;
- che in particolare la società della salute si accolla la spesa per l'inserimento in strutture residenziali di minori o madri con bambini a seguito di provvedimento del giudice o dei servizi sociali;

Considerato altresì che:

- la Società della Salute Senese riconosce il diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia.
- gli obiettivi prioritari dell'Area Minori della Società della Salute Senese prevedono:

la promozione di reti di comunità in grado di creare legami che sostengano le famiglie in situazioni di fragilità;

la prevenzione di ogni forma di allontanamento familiare attraverso l'attivazione di interventi e servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e dei compiti di cura ed educazione dei genitori;

il collocamento extra familiare o l'allontanamento di un minore dalla propria famiglia di origine disposto dall'Autorità Giudiziaria esclusivamente in situazioni nelle quali quest'ultimo è esposto a grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica;

l'inserimento di un minore disagiato (o del genitore con figli minori) presso una struttura di accoglienza residenziale con lo scopo di offrire uno spazio temporaneo di cura e sostegno al percorso di crescita al fine di favorire il suo rientro in famiglia o in altro contesto familiare.

Preso atto che:

- in adempimento degli obblighi sanciti dalla legge 328/2000 e nel perseguimento delle finalità di cui sopra appare opportuno e conveniente individuare un numero congruo ed adeguato di strutture idonee, che si impegnino ad accogliere minori o madri con bambini a condizioni predeterminate in apposita convenzione quadro;

- ferme le superiori esigenze dei soggetti da inserire ed in condizioni di particolare fragilità e delle indicazioni dell'autorità giudiziaria e/o dei servizi sociali, appare altresì opportuno e necessario garantire rotazione e proporzionalità negli inserimenti nelle strutture residenziali;
- per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la Società della salute intende predisporre un elenco di strutture residenziali e semi-residenziali per la fornitura dei servizi di accoglienza di minori o madri con bambini.

Ritenuto pertanto di procedere al reperimento di candidature da parte di strutture residenziali e semi-residenziali per l'accoglienza temporanea di minori al fine di istituire un Albo Fornitori.

Visti i seguenti documenti che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. lo schema di **“Avviso Pubblico per la formazione di un Albo Fornitori per la Società della salute Senese per l'accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali di minori o madri con bambini”**;
2. la **“Domanda di partecipazione”** allegato A [per le strutture che operano in ambiti nei quali non sia stato attivato l'istituto dell'accreditamento: autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accreditamento (allegati B o B1, C, D)].
3. lo **"schema di convenzione quadro per l'accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali di minori o madri con bambini"**

Accertata dal Direttore della Società della Salute Senese la necessità di individuare anche al di fuori del territorio dei Comuni della Zona Socio Sanitaria, che costituiscono la Società della Salute Senese, i soggetti in possesso dei necessari requisiti richiesti nell'Avviso Pubblico di cui sopra,

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di procedere alla costituzione per la Società della Salute senese di detto Albo fornitori per i servizi accoglienza di minori presso strutture residenziali e semi-residenziali.

Dato atto che la costituzione di tale Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito di operatori qualificati per la fornitura dei servizi accoglienza di minori presso strutture residenziali e semi-residenziali, ma ha lo scopo di individuare un elenco di soggetti disponibili ed idonei ad eventuali realizzazioni di un progetto quadro di intervento sul minore disagio (o del genitore con figli minori).

Preso atto che il presente atto non comporta assunzione di oneri finanziari.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della Società della Salute senese.

Visti:

- l'art. 12 della L. 241/1990;
- l'art. 36 del D.lgs 50/2016 e le relative linee guida ANAC;
- il D.Lgs n.267/2000 e ss. m. e i.;
- la L.R.T. n.40/2005 e ss. m. e i.;
- la Legge Regionale Toscana n. 41/2005 - Sistema Integrato di Interventi e servizi per la tutela della cittadinanza sociale;
- il Regolamento unico di accesso ai servizi della Società della Salute Senese, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.14 del 16.11.2016 e le Disposizioni attuative per l'anno 2017, approvate con deliberazione G. E. n.29 del 21.12.2016;;
- il decreto del Presidente della SdSS n.1 del 30.04.2014 di nomina del Direttore Generale della SdSS medesima;

DETERMINA

1. **di approvare** lo schema di “**Avviso Pubblico per la formazione di un Albo Fornitori per la Società della Salute Senese per l'accoglienza in strutture residenziali, semi-residenziali di minori o madri con bambini**” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la “**Domanda di partecipazione**” allegato A [per le strutture che operano in ambiti nei quali non sia stato attivato l'istituto dell'accreditamento: autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accreditamento (allegati B o B1, C, D)];
3. **di approvare** lo "**schema di convenzione quadro per l'accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali di minori o madri con bambini**"
4. **di indire**, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura d'invito a presentare la propria candidatura per la costituzione per la Società della Salute Senese di un Albo Fornitori rivolto ad operatori qualificati per la fornitura dei servizi accoglienza di minori presso strutture residenziali e semi-residenziali dando, al contempo, atto che le modalità ed i requisiti sono quelli stabiliti nell'Avviso;
5. **di dare atto** che l'Avviso sarà pubblicato nell'albo on-line e sulla home page della Società della Salute Senese - www.usl7.toscana.it/index.php/sds-senese **NEWS DELLA SDS SENESE** - in modo da darne la più ampia diffusione;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. **di dare atto** che la costituzione della lista fornitori non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma ha lo scopo di individuare un elenco di soggetti disponibili ed idonei ad eventuali realizzazioni di un progetto quadro di intervento sul minore disagiato (o del genitore con figli minori).

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.